

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO n. 7/2026

Il giorno 7 luglio 2026, mediante applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Giustizia, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato Marzia Barberis – Presidente;

Avvocato Giancarlo Cozzi;

Avvocato Andrea Sfrisi.

Alla presenza:

- dell'Ufficio del Procuratore federale, nella persona del Procuratore federale Avvocato Carolina Toia e del Sostituto Procuratore federale Avvocato Luca Viola
- dell'incolpato Paolo Caredda

Nel procedimento disciplinare (procedimento FIM/CONI n. 2/2026) a carico del Paolo Caredda, promosso dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mediante atto di deferimento – provvedimento dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 2/2026 del 13.05.2026 – per la presunta violazione dell'articolo 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli articoli 1, 2, e 16 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica con l'aggravante di cui all'art. 19 a) del medesimo regolamento, nonché della previsione contenuta nel Mansionario degli Ufficiali di gara FIM, in relazione alla condotta tenuta durante la manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua di Fiumicino del 12-14 settembre 2025

PRESO ATTO

- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - atto di deferimento a giudizio - n. 02/2026 del 13 maggio 2026 mediante il quale l'Ufficio del Procuratore federale della FIM contesta all'incolpato la presunta violazione dell'articolo 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli articoli 1, 2 e 16 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica, con l'aggravante di cui all'art. 19 a) del medesimo regolamento, nonché della previsione contenuta nel Mansionario degli Ufficiali di gara FIM, in relazione alla condotta tenuta durante la manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua di Fiumicino del 12-14 settembre 2025
- e della previsione di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara del Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua.

Il Tribunale federale, chiusa la discussione

EMETTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO MOTIVATO

Con rituale atto di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento il Procuratore Federale, vista la segnalazione pervenuta alla Procura Federale FIM con atto di denuncia del 11 novembre 2025 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica Giorgio Viscione, in relazione ai fatti verificatisi in occasione della Manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua svoltasi in Fiumicino in data 12-14 settembre 2025, deferiva il sig. CAREDDA PAOLO (CF: CRDPLA 51A31D334K) avanti il Tribunale Federale FIM.

Il sig. Caredda Paolo è stato deferito per rispondere della violazione dell'art 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché degli artt. 1,2 e 16 del Regolamento di Giustizia FIM e con l'aggravante di cui all'art. 19 a) del medesimo Regolamento, nonché della previsione contenuta nel Mansionario degli Ufficiali di gara FIM, in relazione alla condotta tenuta durante la manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua di Fiumicino del 12-14 settembre 2025.

Dalle risultanze istruttorie, e dalle osservazioni depositate in data 04.07.2026 cui la Procura Federale si è riportata all'udienza del 07 luglio 2026, è emersa la responsabilità disciplinare in capo al Sig. Caredda Paolo. È acclarato che l'odierno incolpato ha firmato nei confronti dei piloti Daniele Ascione, Domenico Caiazza e Kevin Bordin verbali di non conformità dei mezzi da utilizzare per la competizione pur non avendone in alcun modo il potere né la facoltà.

In occasione della gara di Fiumicino il sig. Caredda Paolo rivestiva, infatti, solo la funzione di TUTOR, funzione priva di qualsivoglia connotazione operativa, come espressamente indicato dal "Mansionario Ufficiali di Gara", che assegna al Tutor il solo compito di "affiancare gli ufficiali di gara al fine di trasmettere loro le proprie conoscenze e prepararli allo svolgimento autonomo delle mansioni".

Nel corso della manifestazione di Campionato italiano Moto d'acqua di Fiumicino al sig. Caredda, in qualità di TUTOR, era precluso lo svolgimento di qualsivoglia attività operativa: egli non era legittimato né a effettuare controlli sui mezzi di gara, elevare contestazioni né a disporre sequestri.

Dall'istruttoria in cui sono stati escussi dalla Procura numerosi testi emerge, infatti, che egli abbia ecceduto il suo ruolo eseguendo ispezioni sui mezzi dei piloti sig.ri Daniele Ascione, Domenico Caiazza e Kevin Bordin disponendo lo smontaggio e il sequestro dell'elemento denominato "sponson", redigendo personalmente i verbali di contestazione.

Il sig. Caredda Paolo ha giustificato il proprio operato sia in sede di escussione avanti il Procuratore federale in data 12.02.2026, sia con memoria difensiva con allegati depositata presso la segreteria del Tribunale.

Nella memoria depositata il deferito conferma la materialità dei fatti, asserendo che gli è "parso normale" intervenire in quanto membro della Commissione Tecnica FIM e ribadisce di aver accettato l'incarico di TUTOR perché venuto a conoscenza delle varie criticità riscontrate nelle gare precedenti, dove i tecnici allievi non hanno dimostrato di essere all'altezza della mansione.

Come rilevato dalla Procura Federale FIM nelle sue osservazioni scritte, l'appartenenza alla Commissione tecnica Fim, semplice organo consultivo della federazione, non conferisce lo *status* di Ufficiale di Gara sul campo, né tantomeno poteri ispettivi o di polizia sportiva. Un membro di commissione non può autonomamente "sequestrare" pezzi o firmare verbali di gara. Il sig. Caredda Paolo afferma anche di aver semplicemente inviato i verbali via *WhatsApp* all'Allievo Commissario Generale Romis, sostenendo che quest'ultimo "poteva

cestarli” ma tale affermazione è smentita dai fatti: il Sig. Caredda non si è limitato a segnalare un'anomalia, ha compiuto materialmente il controllo dei mezzi, ordinato lo smontaggio e ha apposto la propria firma sugli atti formali. L'irregolarità del comportamento dell'Allievo non cancella l'illecito a monte compiuto dal Tutor, né attenua la rilevanza disciplinare delle condotte suindicate, che si erano compiutamente integrate prima di tale trasmissione.

Inoltre, la tesi difensiva della presunta legittimazione per delega è doppiamente infondata: il sig. Romis, quale Allievo Commissario Generale, non avrebbe potuto conferire a quest'ultimo, nemmeno implicitamente, facoltà ispettive e coercitive che egli stesso non esercitava a pieno titolo, e manca, in ogni caso, la forma stabilita dall'ordinamento federale per l'attribuzione di funzioni ufficiali.

La condotta descritta integra le violazioni dei principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità richiesti a ogni tesserato dall'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dagli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIM, nonché la violazione delle norme che definiscono le attribuzioni dei soggetti operanti in seno all'organizzazione tecnica delle manifestazioni, come disciplinate dal medesimo Regolamento e dal Mansionario degli Ufficiali di Gara FIM.

Si evidenzia che il sig. Paolo Caredda ha dapprima collaborato con la Procura partecipando all'audizione e fornendo la propria versione dei fatti, dimostrando piena disponibilità a chiarire le specifiche modalità e il contesto, ed ha poi tenuto una buona condotta processuale alle udienze, depositando pur senza l'ausilio di un difensore, una memoria istruttoria; tali elementi, unitamente alla assenza di precedenti disciplinari a suo carico, sono meritevoli del riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall'art. 18 Reg di Giustizia FIM.

Si ritiene, altresì, esclusa l'aggravante di cui all'art. 19, lett. A, Regolamento di Giustizia FIM, poiché la stessa riguarda l'ipotesi in cui il fatto sia commesso sfruttando i poteri o la posizione funzionale dell'incolpato, oppure mediante una violazione qualificata dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. Non basta, pertanto, che il soggetto sia, in astratto, un dirigente, un ufficiale di gara o un tesserato con incarichi; occorre che la condotta sia resa possibile o facilitata proprio dal ruolo -potere di decisione, di controllo, di rappresentanza - o consista nel travisamento di uno specifico dovere di funzione, inerente all'incarico ricoperto. Circostanze, quest'ultime, assenti nel caso di specie.

La *ratio* dell'aggravante è quella di inasprire la risposta sanzionatoria nei confronti di chi, investito di una veste operativa nell'ambito dell'ordinamento federale, ne faccia un uso distorto o illecito. Nella fattispecie, l'elemento costitutivo della violazione disciplinare accertata consiste esattamente nell'opposto: il sig. Caredda ha esercitato funzioni che non gli erano state attribuite dalla Federazione Italiana Motonautica, così arrogandosi una qualità non posseduta.

Né la presenza del sig. Caredda all'interno di una commissione tecnica ufficiale può surrogare l'investitura formale richiesta dall'aggravante: il ruolo di *Tutor* è una qualità federale di natura meramente educativa, non una qualità operativa, e la distinzione è fondamentale nell'ordinamento FIM.

Inoltre, dal punto di vista soggettivo, il sig. Caredda ha agito – per quanto erroneamente e senza che ciò escluda la responsabilità disciplinare – nella convinzione di svolgere un'attività utile alla regolarità sportiva, senza la consapevole strumentalizzazione di una posizione ufficiale che l'aggravante presuppone. L'aggravante di cui all'art. 19, lett. a), del Regolamento di giustizia FIM viene pertanto esclusa.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Tribunale osserva che la sanzione irrogata è stata determinata in applicazione dei criteri di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità oggettiva, tenendo conto al contempo dell'esclusione dell'aggravante e della concessione delle attenuanti generiche, valorizzando elementi favorevoli alla posizione del deferito: la lunga militanza federale, protrattasi per oltre trent'anni e priva di precedenti disciplinari di rilievo; la condotta complessivamente collaborativa tenuta nel corso del procedimento, unitamente alla rinuncia all'assistenza difensiva, che ha consentito una sollecita trattazione della causa; l'assenza di qualsivoglia vantaggio personale conseguito o perseguito mediante la condotta contestata.

Considerate tutte le predetti circostanze, il Tribunale ritiene non proporzionata la sanzione di dodici mesi di sospensione richiesta dalla Procura Federale, che presupponeva l'applicazione dell'aggravante, determinando la sospensione da ogni carica ed incarico federale in complessivi quattro mesi, ritenendo che tale durata esprima in modo adeguato il disvalore della condotta accertata, ma al tempo stesso rifletta l'assenza del *quid pluris* di gravità legato all'art. 19, Reg di Giustizia FIM, l'assenza del dolo specifico e la pluralità di attenuanti che caratterizzano il caso in esame, ferma restando la necessità che la sanzione resti congrua rispetto alla gravità oggettiva della condotta e assolva alla funzione propria della sanzione disciplinare sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, ai sensi del disposto dell'articolo n. 23, comma 2, lettera g, del Regolamento di Giustizia FIM, ritiene il sig. Caredda Paolo responsabile delle violazioni a lui ascritte nel capo di incolpazione con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 19, lett. a), del medesimo Regolamento FIM, e previa concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 18 del Reg di Giustizia FIM, lo condanna alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per un periodo pari a mesi 4 (quattro), con decorrenza dal deposito della motivazione.

Il Tribunale si riserva il deposito della motivazione entro 10 giorni dalla lettura del dispositivo, attesa la particolare complessità della controversia.

Del presente dispositivo viene data lettura in udienza e successivamente comunicato via e-mail alle Parti.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 07 luglio 2026

Avv. Marzia Barberis – Presidente



Avvocato Giancarlo Cozzi



Avvocato Andrea Sfrisi

